


BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 27
DELL'11 AGOSTO 2023
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
DEL 9 AGOSTO 2023

S O 27



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

pag. **2**

riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni per avviare progetti pilota finalizzati alla realizzazione di portali web o all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti con tecnologia QR CODE con collegamento al sito PromoTurismoFVG o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale.

47. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 46 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. I contributi di cui al comma 46 sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), ad assegnare contributi in favore di enti pubblici e privati per interventi diretti all'acquisto di attrezzature o per l'effettuazione di opere dirette a consentire l'accesso e la fruizione dei relativi servizi anche alle persone diversamente abili o con ridotta mobilità, nelle aree comuni di pertinenza di Marine, Darsene, Porti turistici di proprietà o gestiti dagli enti pubblici o privati.

51. Per i contributi di cui al comma 50 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento.

52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte, la Regione, in continuità con l'intervento contributivo previsto dall'articolo 3, commi da 49 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina, di seguito BDN, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate

nella produzione di latte.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli aiuti sono concessi sulla base dei capi registrati dalle imprese nella BDN, alla data del 31 ottobre 2022, in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a ventiquattro mesi.

4. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure:

- a) alle imprese con un numero di capi uguale o inferiore a 30: 240 euro a capo;
- b) alle imprese con un numero di capi superiore a 30: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo fino a un massimo di ulteriori 30 capi.

5. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 le imprese cui è stato concesso il contributo di cui all'articolo 3, comma 49, della legge regionale 22/2022.

6. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dall'1 settembre al 15 settembre 2023.

7. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.

8. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Per l'anno 2023, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, le domande relative ai contributi a sostegno delle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario per il mantenimento delle attività agricole tradizionali di cui all'articolo 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono presentate entro il 15 settembre 2023 in deroga a quanto stabilito dal comma 54 dell'articolo medesimo.

10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è abrogata.

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Norme